

Il pretesto capzioso “sostare equivale al campeggiare”

Il sindaco asserisce che il sostare dell'autocaravan equivale al campeggiare e, di conseguenza, emana un'ordinanza vietando la sosta e/o la circolazione alle autocaravan.

La smentita

Con sentenza 710/80 il TAR della Liguria condanna il Comune di Sarzana evidenziando, nei motivi della decisione, l'evidente violazione dell'obbligo di motivazione dell'ordinanza emessa.

Il 20.09.1982 il Tribunale di Sanremo assolve il Geom. Mario Rasori di Mantova dal reato di sosta nell'area portuale di Sanremo con la formula: *“perché il fatto non costituisce reato”*.

Il 06.03.1985, con sentenza n. 19 - 220/84/R.A.C. - depositata il 05.06.1985, il pretore d'Orbetello accoglie l'opposizione presentata dalla Travel Rent e condanna il Sindaco del comune d'ORBETELLO.

Nella motivazione si legge: *“L'opposizione proposta è fondata e deve, di conseguenza, essere accolta ... il camper ed i mezzi omologhi (autocaravan, ecc...) non possono essere disciplinati e considerati come ordinari mezzi con cui viene comunemente praticato il campeggio, per cui ad essi non è applicabile un generico divieto di campeggio ...”*.

Con sentenza N. 22/86 - N. 156/85 RAC - N. 767 CRON. - del 23.04.1986 - depositata il 21.06.1986 il Pretore di La Maddalena assolve il camperista Stefano Grechi annullando l'ordinanza ingiunzione inviata dal Sindaco di La Maddalena. Nella motivazione: *“... le risultanze di causa non dimostrano con sicurezza che l'opponente abbia effettivamente violato l'ordinanza ... con la quale viene vietato in tutto il territorio comunale il campeggio libero... la proposta opposizione è fondata per cui va accolta”*.

Il 18.04.1990, sentenza n. 26, il Pretore di Grosseto accoglie il ricorso di Caruso (avv. Petreni) contro Comune di ORBETELLO.

Significative le motivazioni: *“ Il generico divieto di campeggio NON E' APPLICABILE.*

I camper e gli altri mezzi analoghi non possono essere disciplinati e classificati come ordinari mezzi attraverso i quali si può praticare il campeggio per cui non può essere ad essi applicato un generico divieto di campeggio”.

Il 24.02.1988, con sentenze n° 157 e 158, il TAR della Liguria condanna il Sindaco di Sestri Levante gravandolo delle spese e onorari di giudizio.

Importanti i motivi della decisione, tra tutti: *“... l'autocaravan è un veicolo che, ove utilizzato in ordinarie forme di circolazione stradale (COMPRESA LA SOSTA) va assimilato per caratteristiche alle autovetture ed agli autobus, qualsiasi provvedimento amministrativo che ne discrimini rispetto alla categoria generale le facoltà di circolazione (e sosta) a questa riconosciuta, deve essere sorretto da una congrua e specifica motivazione rapportata alle peculiari caratteristiche dei luoghi ed alle peculiari esigenze della circolazione stradale ivi esistenti.*

Né, d'altra parte, sembra eludibile l'esigenza di una congrua e specifica motivazione anche con riguardo alle residue categorie di veicoli contemplate nell'ordinanza impugnata (caravans, carrelli e rimorchi), le quali, sebbene non assimilabili alle autovetture ai sensi della precitata disciplina, fruiscono comunque, in linea generale, di omologhe potenzialità di circolazione e sosta (nei limiti connaturali al normale esercizio del cosiddetto turismo itinerante), limitabili solo in presenza di concrete, specifiche e dimostrate ragioni d'interesse pubblico (fra le quali non sembrano rientrare eventuali scelte politico/amministrative volte a selezionare forme di turismo più o meno gradite e remunerative).” (segue a pag. 23)